

Inquinamento acustico: criterio differenziale e condizioni di applicabilità

Salvatore Curcuruto

La legge quadro del '95 in materia di inquinamento acustico individua, insieme ai vincoli di carattere "ambientale", ulteriori "limiti differenziali di immissione" in grado di contenere il fastidio recato all'individuo

La legge quadro 447 del 1995 è la prima normativa organica in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico; nascendo come norma ambientale, lo spirito della legge è quello di controllare e gestire il problema del rumore nell'ambiente, essenzialmente con provvedimenti e azioni di tipo pianificatorio, comunque supportati anche da interventi di controllo e azioni sanzionatorie.

I limiti che la norma, integrata dai numerosi decreti di attuazione, impone sono per l'appunto limiti utili per una pianificazione e gestione dell'ambiente urbano ed extraurbano, finalizzata al contenimento e alla riduzione dell'inquinamento da rumore. Questo è confermato dall'individuazione della zonizzazione acustica comunale quale strumento principe per la gestione del rumore ambientale, con valenza pari agli altri strumenti urbanistici di gestione del territorio in senso lato, quali il PRG e le relative varianti, il PUT, ecc. Ad integrazione di tali valori limite, funzionali alla classificazione del territorio in zone acustiche e alla gestione delle attività umane in tali zone, la norma stabilisce ulteriori limiti, definiti "valori limite differenziali di immissione", i quali, basandosi sul concetto consolidato da tempo di considerare come disturbante un livello di rumore che supera di 3 dB quello abituale, consentono di gestire il problema del "disturbo" dell'individuo, altrimenti non risolvibile. Il limite differenziale è pari a 3 dB di notte e 5 dB di giorno, quale differenza tra il livello di rumore riscontrato con la sorgente disturbante in funzione, definito rumore ambientale, e quello rilevato senza la suddetta sorgente in esercizio, definito rumore residuo. Le stesse modalità di misura delle due tipologie di valori sono diverse: mentre i livelli di rumore per il rispetto dei limiti "ambientali" vanno misurati all'esterno degli ambienti abitativi, i valori differenziali devono essere misurati all'interno, sottolineando quindi la funzionalità di essi al riscontro, appunto, di possibili disturbi per l'individuo.

IL CRITERIO DIFFERENZIALE

Con il passare degli anni, dall'entrata in vigore della legge quadro (ottobre 1995), le con-

dizioni di applicabilità di tale limite hanno sollevato alcune perplessità, con riferimento a specifici passaggi della norma, sulle quali il Ministero dell'Ambiente si è più volte espresso fugando ogni possibile perplessità.

In particolare, il dubbio più evidente è legato ai contenuti dell'art.8 del D.P.C.M. 14/11/1997, laddove, al comma 1, si specifica che, in attesa della zonizzazione acustica del territorio da parte dei Comuni, si applicano i limiti di cui all'art.6 c.1 del D.P.C.M. 1/3/1991.

Alcune interpretazioni tendono ad escludere la contestuale applicabilità del comma 2 del

I livelli di rumore per il rispetto dei limiti differenziali sono misurati direttamente all'interno degli ambienti abitativi

suddetto articolo che, invece, si riferisce ai valori differenziali. In merito è possibile sottolineare che una lettura della norma lega il comma 2 al comma 1, ovvero le condizioni di applicabilità del comma 1 dell'art. 6 del D.P.C.M. 1/3/1991 trascinano con esse anche l'utilizzo dei valori differenziali quali valori limite di riferimento. In aggiunta, l'entrata in vigore del D.P.C.M. 14/11/1997 ha abrogato, con l'art.9, soltanto il comma 1 e 3 dell'art.1 del D.P.C.M. 1/3/1991 che, pertanto, mantiene la validità per la rimanente parte, laddove non in contrasto. Il Ministero dell'Ambiente conferma tale posizione con le lettere del 4/3/1998, prot. n. 923/98/SIAR, indirizzata alla ASL di Matera, del 19/3/1999, prot. n. 1041/99/SIAR, indirizzata all'Azienda per i servizi sanitari n.6 "Friuli Occidentale", del 26/5/1999, prot. n. 2187/99/SIAR, indirizzata al Comune di Montelupo Fiorentino. Sintetizzando, le condizioni di applicabilità del criterio differenziale sono le stesse (ovvero si applica), sia che il Comune abbia adottato la zonizzazione del territorio, sia in assenza della stessa, in quanto tale limite è svincolato dai limiti di zona, ma rappresenta, come detto, una differenza tra due livelli di rumore, in assenza e in presenza della sorgente, indipendentemente dalla zona in cui ci si trova. Al di là di questa precisazione, il cri-



terio differenziale non si applica esclusivamente per le condizioni che seguono:

- Nelle zone esclusivamente industriali (classificate in classe VI come da D.P.C.M. 14/11/1997, all. A);
- Se i livelli di rumore misurati rientrano nei valori di cui all'art.4 c.2 del D.P.C.M. 14/11/1997;
- Alle infrastrutture di trasporto;
- Ai servizi e impianti degli edifici adibiti ad uso comune, per quanto concerne il disturbo all'interno dell'edificio stesso (in tali casi si applica il D.P.C.M. 5/12/1997);
- Alle attività e comportamenti non legate con esigenze produttive, commerciali e professionali, ovvero ove sia realmente dimostrato che da tali attività il gestore o proprietario non ne derivi un reddito (per esempio circoli privati, associazioni culturali, o altro, per cui è possibile dimostrare l'assenza di lucro), e comunque laddove esistano le condizioni di occasionalità e contingenza per lo svolgimento della specifica attività.

GLI IMPIANTI A CICLO CONTINUO

Come detto in precedenza, il criterio differenziale non si applica nelle zone esclusivamente industriali, laddove individuate dalla zonizzazione, o a quelle ad esse logicamente riconducibili. Per gli impianti a ciclo produttivo continuo, come definiti in maniera chiara dalla normativa del '96 e da successive note esplicative del Ministero dell'Ambiente, in linea con la precisazione di cui sopra, il criterio differenziale si applica nei casi in cui detti impianti non si trovino in zone esclusivamente industriali, oppure nei casi in cui le loro conseguenze si trovino in zone non esclusivamente industriali. Inoltre, il criterio differenziale sicuramente si applica agli impianti non esistenti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, mentre si applica agli impianti esistenti laddove questi già non rispettino i limiti assoluti di immissione relativi alla zona in cui l'impianto è ubicato.

La delicatezza del tema ha portato recentemente il Ministero dell'Ambiente a pronunciarsi ufficialmente attraverso l'emanazione di una circolare interpretativa sull'argomento "Circolare del Ministero dell'Ambiente e della

tutela del territorio 6 settembre 2004 – Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali" *G.U. 15 settembre 2004, n. 217*. La circolare del Ministero interviene utilmente a ribadire quanto sostanzialmente sopra illustrato seppur, a detta dello scrivente, non sottolinea con sufficiente forza l'importanza del criterio differenziale ai fini della tutela dell'individuo nel proprio ambiente abitativo dalla esposizione al rumore proveniente dall'esterno. Come emerge dalle note precedenti, infatti, le condizioni di appli-

Il criterio differenziale non si applica nelle zone esclusivamente industriali

cabilità del criterio differenziale sono oltremodo chiare e incontrovertibili; d'altronde, sarebbe assurdo non procedere all'applicazione dello stesso criterio in tutte quelle circostanze in cui il comune non ha provveduto all'adozione della zonizzazione (ancora la grande maggioranza in tutta Italia) perché ciò equivarrebbe a non tutelare l'ambiente abitativo dai rumori esterni, rimanendo appunto il criterio differenziale l'unico strumento utile per tale scopo, e ciò andrebbe ovviamente contro lo spirito della legge quadro 447 del 1995. L'esperienza di questi anni, in cui si è generalmente applicato il criterio differenziale, ha permesso di risolvere molte situazioni di disturbo all'individuo passando attraverso le vie amministrative, evitando quindi l'appesantimento dell'attività giudiziaria, in precedenza unica possibilità di tutela.

Si rafforzano quindi le finalità della legge quadro che tutela l'ambiente, e di conseguenza la salute dell'individuo, mirando però a risolvere i contenziosi esclusivamente per via amministrativa.

Infine, le attività di controllo si devono basare su riferimenti certi e questi sono rappresentati dalle leggi, dalle norme tecniche o linee guida, e da circolari o pareri degli organi istituzionali competenti (per esempio il Ministero

dell'Ambiente); nel caso in questione, ovvero l'applicabilità del criterio differenziale, esistono gli elementi sopra citati, ancor più adesso che è stata emanata una circolare specifica, che garantiscono, pertanto, l'esecuzione dell'attività di controllo in favore di una costante e serena applicazione del criterio differenziale in tutte quelle circostanze in cui ne è previsto l'utilizzo, e che sono illustrate sia nella parte precedente del presente articolo che, con valenza maggiore, nella circolare sopra detta e nelle leggi di settore.

